

## **Sospensione mutui in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia nei giorni dal 13 luglio al 6 agosto 2023 – PROROGA STATO DI EMERGENZA**

Ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.202 del 29 agosto 2024, è stato prorogato di ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia interessato dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 13 luglio al 6 agosto 2023.

Pertanto, a seguito della proroga dello stato di emergenza, i clienti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolta nei medesimi edifici, hanno il diritto di richiedere alla Banca la sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni e, qualora disponibile, idonea documentazione comprovante il danno subito o l'inagibilità dell'edificio (es. copia denuncia sinistro oppure verbale dei Vigili del Fuoco o dei periti incaricati dal Comune oppure ordinanza del Sindaco).

Si precisa che dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e comportano l'applicazione di sanzioni penali.

La Banca si riserva la possibilità di effettuare verifiche sugli immobili a garanzia del mutuo al fine di accertarne l'effettivo stato.

### **Principali caratteristiche della sospensione**

#### **Modalità di applicazione**

I titolari dei suddetti mutui possono richiedere in Filiale o al Servizio Clienti entro il giorno **4 novembre 2024** la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Il periodo di sospensione potrà essere accordato **fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile** e comunque **non oltre 12 mesi dalla data di richiesta** ovvero non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.

#### **Costi ed effetti della sospensione**

**Sospensione totale:** nel caso di sospensione dell'intera rata, le rate sospese saranno accodate al piano di ammortamento originario senza applicazione di ulteriori oneri. Pertanto, la sospensione delle rate comporterà un allungamento della durata del mutuo, anche superiore alla durata massima prevista contrattualmente. Al termine del periodo di sospensione, senza ulteriore avviso da parte della Banca, l'importo della rata tornerà a essere quello contrattualmente previsto.

**Sospensione parziale:** nel caso di sospensione della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte da quota capitale e quota interessi secondo quanto previsto dalla tipologia di ammortamento del mutuo. Le rate di quota capitale sospese saranno rimborsate secondo il piano di ammortamento pattuito senza l'applicazione di ulteriori oneri.

La sospensione delle rate comporterà un allungamento della durata del mutuo, anche superiore alla durata massima prevista contrattualmente.